

LIBERATORIA PER AGENZIE DI SPETTACOLO, FOTOGRAFI, VIDEO OPERATORI, GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE, MODELLE, MODELLI

Quando le fotografie di persone non sono scattate per uso personale ma vengono utilizzate per essere pubblicate in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per un qualsiasi altro uso pubblico, è necessario che l'utilizzatore delle immagini si faccia rilasciare una LIBERATORIA detta anche *release*

Si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione della propria immagine.

La liberatoria va compilata in duplice copia, l'originale è tenuta dall'agenzia che pubblicizza, fotografo o video operatore, la seconda copia va conservata dal soggetto ripreso.

La liberatoria non è richiesta nel caso di persone conosciute o meglio personaggi pubblici, (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese manifestazioni pubbliche o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio. Più esattamente la legge di riferimento per questi argomenti è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) che regola "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

La legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16) regola "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

I tre articoli principali che ogni fotografo, video operatore o giornalista, professionista o dilettante, deve conoscere

Art 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93

Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98 - Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figurì sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis...).

Agenzia di Servizi e Spettacolo